

ASSOCIAZIONE ALAUS

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA PER ADEGUAMENTO STATUTO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Verbale di assemblea straordinaria n°5

In data 29 giugno 2026 alle ore 18:00 nell'edificio che ospita ASFOL, P.le G. Forni n°3, Comune di Lodi, si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione ALAUS come previsto e regolamentato dallo Statuto Art. 11, tramite convocazione inviata con l'utilizzo dei mezzi informatici (e-mail) agli associati in data 15 giugno 2026 (si allega copia), per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1) Modifica dello Statuto dell'ALAUS e, nello specifico, dell'Art.1.3, come richiesto dall'Ufficio RUNTS della Provincia di Lodi, per adeguamento dello Statuto alla normativa vigente.

Del punto all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e sono stati messi a disposizione degli associati tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea la Presidente Eugenia Chiapparini che propone come Segretaria verbalizzante Anna Corsini che accetta.

Sono presenti n. 224 associati su 264 iscritti di cui n. 101 in proprio e n. 123 per delega. Tra i presenti, sono incluse le 9 componenti del Consiglio Direttivo.

La Presidente comunica che in prima convocazione, nonostante regolarmente convocata, l'Assemblea Straordinaria non si è validamente costituita perchè andata deserta. Rileva poi che, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto (vedi Art.12 e Art.9) per la validità dell'Assemblea Straordinaria di seconda convocazione, ossia in presenza di almeno i tre quarti (3/4) dei soci.

La Presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

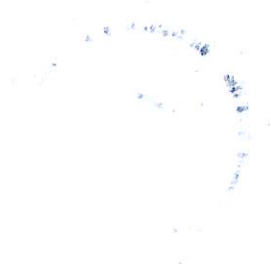
La Presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello Statuto dell'ALAUS e, nello specifico, dell'Art.1.3, come richiesto dall'Ufficio RUNTS della Provincia di Lodi, per adeguamento dello Statuto alla normativa vigente.

Sul punto all'ordine del giorno prende la parola la Presidente la quale illustra i motivi che hanno portato alla necessità di modificare l'Art.1.3 dello Statuto, sulla base di quanto richiesto dall'Ufficio RUNTS della Provincia di Lodi, attraverso comunicazione pervenuta via PEC in data 08 giugno 2026. Tale comunicazione, infatti, evidenzia una interruzione dei termini del procedimento di iscrizione al RUNTS rep. n. 175566, relativamente alla domanda presentata da parte dell'associazione ALAUS per la trasformazione ad Associazione di Promozione Sociale (APS).

La Presidente evidenzia che, anche con tale modifica, lo Statuto continuerà a rispettare gli elementi essenziali dell'art. 4 d.lgs 117/17 per essere ETS, individuando nella forma di Associazione di





Promozione Sociale (APS) quella più adeguata per l'Associazione ALAUS, relativamente agli artt. 35-36 del d.lgs 117/17.

La Presidente precisa inoltre che, a parte l'Art.1.3, tutti gli altri articoli dello Statuto attualmente in approvazione rimangono assolutamente invariati rispetto a quelli dello Statuto approvato dall'Assemblea in data 21/03/2026.

Segue la lettura, da parte della Presidente, dell'Art.1.3 dello Statuto vigente e la lettura della modifica di tale articolo, come da richiesta dell'Ufficio RUNTS della Provincia di Lodi per adeguamento alla normativa vigente.

Segue un breve dibattito, durante il quale non ci sono interventi da parte degli associati. La votazione si tiene con le seguenti modalità: voto palese e firma.

Hanno diritto al voto tutti i soci che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo, come stabilito dall'Art.9 dello Statuto. Il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso o da suo tutore, come stabilito dall'Art. 6 dello Statuto.

Risultato delle votazioni:

Favorevoli 224

Contrari 0

Astenuti 0

L'assemblea all'unanimità delibera, relativamente al punto all'O.d.G., di approvare la modifica dell'Art.1.3 dello Statuto dell'ALAUS, come richiesto dall'Ufficio RUNTS della Provincia di Lodi, per adeguamento dello Statuto alla normativa vigente (Allegato A al presente verbale).

Si conferisce incarico alla Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di inviare al Registro Unico del Terzo settore della Provincia di Lodi la documentazione con le modifiche richieste e approvate in Assemblea.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:00 dello stesso giorno, dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Nessuno intervenendo, sottoscrive il presente verbale unitamente alla segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario

Aune Corra

Presidente

Elisabetta Chiuffano





AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI LODI
ATTO REG.TO IL 01/07/2026 N° 172
SERIE 3 CON € 300,00

IL DELEGATO
Michele Lauretta

Michele Lauretta
Delega di A. Baldi

in data 14/05/2026 prot. n. 1644.

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Denominata

ALAUS – APS



Art.1 – Denominazione e sede

1- È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Associazione di Promozione Sociale denominata ALAUS di seguito indicato con il termine "Associazione".

La dizione Associazione di Promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

2- L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i soci, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3- L'Associazione ha sede nel Comune di Lodi. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal presente statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi operative distaccate nello stesso comune della sede legale ed anche in altri comuni della Regione o della Nazione senza necessità di una deliberazione da parte dell'Assemblea dei soci.

4- La durata dell'associazione è illimitata.

Art.2 – Statuto

1 - L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.

2 - Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.

3 - Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione stessa.

4 - In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art.3 - Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per promuovere la cultura in ogni sua forma, valorizzare le risorse umane e territoriali, migliorando il dialogo costruttivo tra le persone, anche di realtà differenti, favorendo la libera circolazione di idee. Gli ambiti di attività in cui l'associazione intende muoversi sono:

- settore culturale;
- settore formativo;
- settore educativo;
- settore di solidarietà sociale;
- settore ludico.



Art.4 – Attività di interesse generale

1 - Le attività che l'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono quelle previste dalle lettere dell'articolo 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 D. Lgs. 117/2017;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2 – In particolare l'Associazione si propone di:

- i) promuovere, organizzare, gestire e/o sostenere manifestazioni culturali di vario tipo:
incontri culturali, messa in scena di spettacoli ed altre tipologie di eventi teatrali,
mostre, convegni, seminari, corsi specifici, gruppi di studio e di ricerca, visite a musei e
visione di rappresentazioni teatrali, eventi sportivi, eventi di valorizzazione e protezione
dell'ambiente, proiezione di film e documenti, attività editoriali;
- k) promuovere, organizzare, gestire viaggi anche di più giorni, scambi culturali anche con
realità sociali differenti, in un'ottica di divulgazione e valorizzazione delle peculiarità e
delle eccellenze dei luoghi e dei territori di volta in volta oggetto d'interesse;
- l) promuovere, organizzare, gestire e/o sostenere attività e progetti che valorizzino la
creatività giovanile, all'interno ed in collaborazione con le varie istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado, attività di orientamento per studentesse/i verso la scelta
universitaria e verso il mondo del lavoro, erogazione di borse di studio a studenti
meritevoli, bandire concorsi aperti al territorio, azioni di educazione e sensibilizzazione
per la promozione e il consolidamento, in chiave preventiva, sul tema della violenza di
genere e del bullismo, rivolti alla popolazione ed in particolare alle nuove generazioni,
con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e di tutti gli altri potenziali soggetti che
con esse si relazionano;
- u) promuovere, organizzare, gestire e/o sostenere iniziative finalizzate a risolvere
situazioni di disagio e difficoltà in ambito sociale nel territorio lodigiano, a livello
nazionale ed internazionale, adozioni a distanza anche internazionali di bambine/i per
assicurare loro vitto, alloggio e istruzione, donazione di materiale scolastico ed
eventualmente altri beni a studentesse/i le cui famiglie versano in difficoltà
economiche e sociali, sostegno ed aiuto ad anziane/i sole/i;
- w) organizzare, gestire e/o sostenere iniziative e progetti finalizzati alla promozione delle
pari opportunità attraverso attività e percorsi progettuali rivolti alle/ai
cittadine/i di ogni età ma soprattutto alle/ai giovani e giovanissime/i, in collaborazione



con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le Istituzioni ecc. per riuscire a concretizzare sempre più la fondamentale uguaglianza di opportunità tra uomo e donna in famiglia, nel mondo del lavoro ed in tutta la società, anche sostenendo attività/progetti promosse/i da altre associazioni, enti e realtà del territorio nazionale ed internazionale, in un'ottica di rete.

Per realizzare quanto sopra si propone, l'AL AUS potrà interagire, collaborare e stabilire convenzioni e/o protocolli d'intesa con enti pubblici, enti privati, aziende, circoli privati ed associazioni, Università.



3 - L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti determinati dall'art. 36, comma 1 del D. Lgs. 117/2017.

4 - L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5 - Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite da apposita delibera del Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

6 - L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del

D. Lsg. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi, spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione nel dettaglio di tali attività.



Art. 5 – Ammissione

1 - Possono presentare domanda di adesione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita potestà genitoriale o da un tutore legale.

2 – La domanda di adesione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3 - L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di adesione.

4 – Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5 – L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6 - Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.

7- Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo (7 socie/i) stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Nell'Associazione sono previste le seguenti categorie di soci:

- SOCI FONDATORI, rappresentati da coloro che sono intervenuti all'atto costitutivo originario dell'Associazione. I soci fondatori risultano essere soci permanenti e ad essi è assegnata una tessera vitalizia.



- SOCI SOSTENITORI, rappresentati da persone fisiche di età superiore ai 18 anni.
- SOCI JUNIOR, rappresentati da soci di età inferiore ai 18 anni.
- SOCI ONORARI, nominati dal Consiglio Direttivo tra coloro che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti dell'Associazione in campo sociale e culturale.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

- 1 - L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
- 2 - Ciascun socio ha diritto:
 - a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque di esprimere il proprio voto in Assemblea. Il diritto di voto del socio minorenni è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso o da suo tutore. Il socio minorenni non può candidarsi alle cariche sociali;
 - b - di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i libri sociali richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo;
 - d - di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.
- 3 - Ciascun socio ha il dovere di:
 - a - rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b - attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
 - c - non arrecare danno all'Associazione;
 - d - versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a

supportare le attività associative.

4 - La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo.

5 - Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1 - La qualifica di socio si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione.

2 - Il socio può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.

3 - Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'Associazione stessa.

4 - La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti, se istituito, mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.

5 - L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 – Ordinamento dell'Associazione

1 - L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

2 - La struttura associativa è composta:

- a) da un'Assemblea
- b) da un Consiglio Direttivo



- b) da un Consiglio Direttivo
- c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
- d) dall'organo di controllo e/o dal revisore dei conti nei casi imposti dalla legge.

3 - Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 9 – Assemblea

1 - L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

Ogni socio ha diritto di esprimere il proprio voto.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.

2 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3 - I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.

4 - Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

5 - L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 10 – Competenze dell'Assemblea

1 - L'Assemblea:

- a) Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- b) Elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) discute e approva il programma delle attività dell'Associazione per l'anno in corso, assieme al bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
- d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti



- e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- h) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

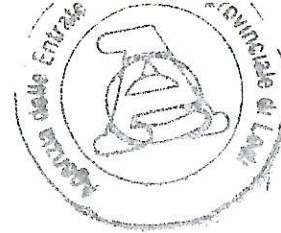
2 - L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a - deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b - deliberare l'eventuale trasformazione, scissione, fusione o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.



Art. 11 – Convocazione dell'Assemblea

- 1 - L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
- 2 - L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei soci. Oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
- 3 - L'Assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, facoltativamente anche mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.



Art. 12 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

- 1 - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o in delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di soci presenti in proprio o per delega.
- 2 - L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
- 3 - L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o all'eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
- 4 - Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno i tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 5 - In caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro soci.
- 6 - I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 7 - I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
- 8 - I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
- 9 - Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci ancorchè dissenzienti.
- 10 - E' previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

- 1 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
- 2 - Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 3 - Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
- 4 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci.
- 5 - Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 6 - Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere; la funzione di Segretario verrà ricoperta a rotazione dai componenti del Consiglio Direttivo.
- 7 - I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 4 esercizi e sono rieleggibili.

Art. 14 – Competenze del Consiglio Direttivo

- 1 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 4 volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti.
- 2 - Il Consiglio Direttivo
 - a) amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - b) delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività;
 - d) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota



sociale annuale;

- e) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- f) approva o rigetta le domande di ammissione;
- g) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- h) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 15 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

- 1 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
- 2 - Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 3 - Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto il verbale da parte del Segretario dell'Associazione (vedi Art. 13 punto 6).
- 4 - Qualora uno dei consigliere eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- 5 - Qualora si dimetta la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti dell'ordine del giorno.

Art. 16 – Il Presidente

- 1 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.



- 2 - Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
- 3 - Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
- 4 - Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.
- 5 - In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 17 – Il Vicepresidente

1 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarla.



2 - Il Vicepresidente:

- a) gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione;
- b) relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

3 - I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di Tesoriere.

4 - Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18 – Il Segretario e il Tesoriere

1 - Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

2 - Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione del conto

corrente e della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione. Il Segretario e il Tesoriere possono essere la stessa persona.

Art. 19 – Organo di Controllo e revisore legale

- 1 - Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.
- 2 - Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 – Libri sociali

- 1 - Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione. Come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2021, è possibile istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.

- 2 - La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

- 3 - I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

- 4 - Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21 – Risorse economiche

- 1 - Il patrimonio dell'Ente del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- 2 - Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:





- a) quote sociali
- b) contributi pubblici e privati
- c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
- d) rendite patrimoniali
- e) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi
- f) eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione derivanti da convenzioni, purchè adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- g) eventuali rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) proventi derivanti da servizi resi nei confronti dei soci e dei loro famigliari per i quali è richiesto uno specifico corrispettivo;
- i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e dai regolamenti;
- j) eventuali altre entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del 6° comma art. 85 del D.Lgs. n° 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge.

3 - La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 22 – Scritture contabili

1 - Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 23 – Esercizio sociale

1 - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.

2 - Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art.

13, 3° comma, del D. Lgs. 117/2017.

3 - Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione sull'attività svolta che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, qualora agite.

4 - La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

5 - Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale in cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello usato per il bilancio consuntivo e deve evidenziare l'ammontare dell'eventuale quota sociale annua.

6 - La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

7 - Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 24 – Divieto di distribuzione degli utili

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25 – Assicurazione dei volontari

1 - Tutte le persone che prestano attività di volontariato per l'Associazione sono assicurate per malattia e infortunio connessi allo svolgimento delle attività di volontariato e responsabilità civile.

2 - L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.



Art. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1 - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, Comma 1, del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 – Disposizioni finali

1 - Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lodi, 29 Giugno 2026

Il Segretario

Corsini Anna
Anna Corsini

Il Presidente

Chiapparini Eugenia
Eugenia Chiapparini



